

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DIVENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1) Premessa, nozione di pacchetto turistico

Ai sensi dell'art. 2 n. 1 decreto legislativo n. 111 del 17-3-1995 di attuazione della direttiva 90/314/CEE. I pacchetti turistici hanno come oggetto i viaggi, le vacanze, ed i circuiti tutto compreso risultanti dalla combinazione di almeno 2 elementi sottoindicati, venduti a prezzo forfettario, di durata superiore alle 24 ore o comprendenti almeno una notte: A- trasporto, B- alloggio, C- servizi turistici che costituiscono parte integrante del pacchetto.

2) Campo di applicazione

Il contratto di cui ai programmi pubblicati, si intende regolato anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio. Detto contratto sarà disciplinato anche dal D.L. 27/12/1977 n. 1084 relativa al CCV firmata a Bruxelles il 23-4-1970 ed al D.L. 111/95.

3) Prenotazioni

La domanda è redatta su apposito modulo e sottoscritta dal cliente. L'accettazione è subordinata alla disponibilità e si intende perfezionata solo al momento della conferma scritta da parte dell'organizzatore. L'agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza può rilasciare al consumatore copia del contratto solo se in possesso della suddetta conferma. Le indicazioni non contenute nei documenti, negli opuscoli od altro, saranno fornite dall'organizzatore in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

4) Pagamenti

All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo e l'intera quota di iscrizione e il saldo dovrà essere effettuato almeno 20 giorni prima della partenza, sempre che la prenotazione sia stata confermata ai sensi dell'Art. 3. Per la prenotazione in epoca successiva alla data sopraindicata l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione in unica soluzione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, fatto salvo risarcimenti subiti per danni dall'organizzatore.

5) Modifica del pacchetto turistico

I prezzi possono essere modificati fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza per: costi di trasporti, inclusi carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici, tassi di cambio applicati al pacchetto. Per tali variazioni si fa riferimento alla data riportata dal programma. Se prima della partenza l'organizzatore è costretto a modificare significativamente elementi del contratto, prezzo incluso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore. Si intende a tal fine: modifica del prezzo superiore al 10% o altre variazioni configurabili come fondamentali.

Il consumatore in questo caso ha facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero accettare le modifiche che entrano a far parte integrante del contratto. Il consumatore deve dare comunicazione della propria decisione all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi: in caso contrario le modifiche si intendono tacitamente accettate. L'organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire i servizi essenziali contemplati nel contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative senza supplementi di prezzo a carico del consumatore o risarcirlo della differenza di prestazioni inferiori.

Nel caso di impossibilità a soluzioni alternative, o soluzioni rifiutate dal consumatore per comprovate ragioni, l'organizzatore fornirà a sue spese il rientro del cliente al luogo di partenza. Le modifiche del consumatore a prenotazioni accettate obbligano l'organizzatore nei limiti della fattibilità con addebito delle maggiori spese a carico del consumatore stesso.

6) Recesso del consumatore

Il consumatore può recedere dal contratto ai sensi del precedente articolo 5 o in alternativa usufruire di altro pacchetto turistico od essere rimborsato di quanto corrisposto al momento del recesso. Il pacchetto turistico dovrà essere di importo non inferiore al precedente e in caso di pacchetto di importo inferiore avrà il rimborso della differenza. Per recesso e per casi diversi da quelli del precedente comma, saranno addebitate la quota di iscrizione se prevista e a titolo di corrispettivo per recesso, quanto segue:

- A - **pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o effettuati con altri mezzi di trasporto (treni-traghetti):**
 - 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza.
 - 20% della quota di partecipazione da 30 a 20 giorni lavorativi prima della partenza.
 - 30% da 20 a 14 giorni lavorativi prima della partenza.
 - 50% fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza.
 - 100% dopo tale termine. Sempre più la quota di iscrizione.

7) Sostituzioni

Il cliente può farsi sostituire da altra persona nei seguenti casi:
A L'organizzatore deve essere informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della partenza allegando nella comunicazione le generalità del cessionario.
B Non ostino ragioni inerenti a passaporti, visti, certificati sanitari, sistemazione alberghiera, mezzi di trasporto, da rendere impossibile a persona diversa sostituirsi al cliente rinunziatario.
C - Il subentrante rimborsi l'organizzatore per le spese sostenute a seguito della sostituzione che devono essere quantificate all'atto della comunicazione. Il rinunziatario deve corrispondere la quota di iscrizione. Sarà inoltre responsabile in solido con il Cessionario per il pagamento delle spese di cui al punto C.

8) Mancata esecuzione

Il consumatore può esercitare i diritti dell'Art. 6 quando l'organizzatore non può effettuare le prestazioni. L'organizzatore non raggiungendo il minimo dei partecipanti può annullare il contratto comunicandolo nei termini previsti. In tal caso dovrà rimborsare le somme percepite entro 7 giorni lavorativi dalla cancellazione.

9) Obblighi dei partecipanti

I partecipanti devono essere muniti di passaporto o altro documento valido per l'espatrio, nonché eventuali visti o certificati sanitari. Essi dovranno attenersi con prudenza e diligenza alle informazioni fornite dall'organizzatore ed ai regolamenti e disposizioni previste. Saranno chiamati a rispondere dei danni che l'organizzatore subisce a causa inosservanza di quanto sopra. È inoltre tenuto a dare all'organizzatore tutti gli elementi in suo possesso per esercitare eventuali diritti di surroga nei confronti di terzi responsabili di danni. Dovrà altresì indicare per scritto alla prenotazione desideri particolari o accordi specifici.

10) Classificazione alberghiera

La sistemazione alberghiera è quella riconosciuta dalle competenti autorità nei vari paesi.

11) Responsabilità dell'organizzatore

L'organizzatore risponde dei danni al consumatore per inadempimento di quanto contrattualmente dovuto anche se effettuato da terzi fornitori, a meno che l'evento non sia stato causato dal consumatore, da fornitori estranei per servizi non previsti, da caso fortuito, da forza maggiore o da circostanze impossibili a essere previste o ragionevolmente risolte.

12) Limiti del risarcimento

Non potrà essere superiore a quanto previsto da:
A- convenzione di Varsavia del 1929 e modifica dell'Aja del 1955 per trasporto aereo internazionale, convenzione di Berna sul trasporto ferroviario, convenzione di Parigi su responsabilità degli albergatori e convenzione di Bruxelles del 1970 CCV.
In ogni caso danni a persone non potranno superare l'importo di "5.000 Franchi oro Germinal" per qualsiasi altro danno.

13) Obbligo di assistenza

L'organizzatore è tenuto ad assistere il consumatore esclusivamente in riferimento agli obblighi di legge o di contratto. Non è responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.

14) Reclami e Denunce

Pena decadenza il consumatore deve denunciare, sotto forma di reclamo, all'organizzatore nella persona dei suoi corrispondenti locali le inadempienze delle prestazioni del contratto all'atto stesso del loro verificarsi. Per reclami presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni, l'organizzatore deve prestare assistenza di cui all'art. 13. All'organizzatore deve comunque pervenire nel termine massimo di 10 giorni dal rientro un reclamo scritto.

15) Fondo di garanzia

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Fondo Nazionale di garanzia cui rivolgersi ai sensi dell'Art. 21 D.L. 111/95 in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore per:

- A - rimborso del prezzo versato,
 - B - rimpatri dall'estero. Il fondo deve fornire anche disponibilità per rientro da paesi extracomunitari in caso di emergenze imputabili all'organizzatore.
- Le modalità sono stabilite dal precedente decreto.

16) Foro competente/Causola compromissoria

Per ogni controversia è competente il Foro ove ha sede il T.O. Di comune accordo potrà prevedersi che le controversie vengano devolute ad un collegio arbitrale composto da arbitri in parti uguali per la parte più un presidente nominato dagli arbitri o in mancanza del Presidente del tribunale dove ha sede il T.O. Il collegio arbitrale con sede nel luogo di domicilio del T.O., deciderà secondo il diritto, previo tentativo di conciliazione.

Organizzazione tecnica: Il Girasole Scuria Turismo srl

AVVERTENZE GENERALI

Foglio notizie

Ai partecipanti sarà consegnato un foglio notizie con le informazioni utili, gli orari dei mezzi di trasporto, e consigli pratici per il soggiorno.

Scheda tecnica

Le quote indicate in questo opuscolo sono state calcolate in base al costo dei servizi a terra, delle tariffe dei vettori, alle imposizioni fiscali e al corso dei cambi in vigore al 20.03.2018. Oscillazioni superiori (+/-) al 3% potranno comportare un adeguamento delle quote.

Quote, supplementi, spese di iscrizione

Quote di partecipazione, quote degli hotels, supplementi (comprensivi di tasse e servizi alberghieri) e spese di iscrizione sono sempre intesi per persona, le quote degli appartamenti ad unità. Altri supplementi vengono indicati in ciascuna delle tabelle prezzi. Contestualmente alla iscrizione al viaggio, il partecipante dichiara di accettare implicitamente le quote e i supplementi pubblicati in programma che, oltre a quanto indicato, includono voci di altra natura quali: spese di produzione e diffusione del catalogo, spese per l'organizzazione e l'assistenza, spese di telecomunicazioni, impegni assunti con i fornitori per la ferma disponibilità di mezzi di trasporto, camere e servizi in genere.

Vettori

Gli orari, dove indicati, sono espressi in ore locali, soggetti a riconferma con foglio notizie e non costituiscono parte di contratto in quanto possono subire variazioni da parte dei vari messi di trasporto. Il Girasole non è responsabile in caso di spese derivanti dal cambio degli operativi dei vettori.

Modifiche

Nel caso in cui un fornitore alberghiero non sia in grado di rendere disponibile le camere già confermate (il cosiddetto caso di overbooking) Il Girasole si riserva la facoltà di cambiare la sistemazione con altra struttura di pari categoria.

Sconti Bambini

Riduzioni come da singole tabelle.

Sistemazione alberghiera

La classificazione ufficiale è assegnata agli alberghi dai competenti organi locali, in base alle normative dei vari paesi.

Le camere singole sono sempre in numero limitato e sono sempre più piccole rispetto alle doppie, pur richiedendo il pagamento di un supplemento.

In linea generale non esistono camere triple/quadruple. Quasi sempre si tratta di camere doppie con letto aggiunto e non sempre è possibile questa soluzione.

Ad eccezione di alberghi che richiedono un chiaro supplemento l'assegnazione delle camere viene data dagli hotel stessi a seconda della disponibilità.

All'atto della prenotazione non è mai possibile garantire una sistemazione precisa.

Comunicazione agli utenti

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge nr. 269 del 30 luglio 1998 - la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.

IL GIRASOLE in collaborazione con **Allianz Global Assistance**, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede de **IL GIRASOLE**. Per le garanzie **Bagaglio**, **Assistenza alla Persona e Spese Mediche**, **Interruzione Viaggio** le condizioni generali sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.

Per la garanzia **Annullamento Viaggio** le condizioni sono tutte qui di seguito riportate.

AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.

All'atto della prenotazione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo. **Prima della partenza**, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

DEFINIZIONI

Allianz Global Assistance: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Viale Brenta 32, 20139 Milano, di seguito identificata con il suo marchio Allianz Global Assistance.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

Indennizzo: la somma dovuta da Allianz Global Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Malattia: l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.

Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato ad Allianz Global Assistance.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

Società: AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito anche identificata Allianz Global Assistance.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

per tutte le garanzie

per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/

per "Annullamento Viaggio"

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;

- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruito del primo servizio contrattualmente convenuto;

per "Bagaglio", "Assistenza alla Persona e Spese Mediche", "Interruzione Viaggio"

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;

- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al domicilio in Italia;

- per gli Assicurati residenti all'estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;

- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Tabella Capitali Assicurati".

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico dell'Assicurato.

4. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;

c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;

d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;

e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo compenso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;

g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;

h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o di altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;

j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;

k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;

l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;

m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;

n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;

o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;

p) infermità mentali, schizofrenia, forme manicodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;

q) suicidio o tentativo di suicidio;

r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;

s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;

t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;

u) quarantene.

6. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

7. Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

GARANZIE

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

1.1 Oggetto

Allianz Global Assistance rimborsa la penale (esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali, i premi assicurativi ed i visti), applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

a) malattia, infortunio o decesso

- dell'Assicurato o di un suo familiare;

- del coniugale dell'azienda o dello studio associato;

b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudicizie;

c) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di avverse condizioni meteorologiche, di attività tale da rendere necessaria la sua presenza;

d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:

- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;

- avverse condizioni meteorologiche.

e) motivi professionali che impediscano il fruito delle ferie pianificate dall'Assicurato a seguito di:

- licenziamento;

- nuova assunzione;

f) furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento.

Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all'articolo 5. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie – lett. g).

Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato

e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica

- a tutti i suoi familiari

- a uno dei compagni di viaggio

1.2. Scoperto

- nessuno scoperto se l'annullamento viene causato da morte o ricovero ospedaliero dell'Assicurato/Viaggiatore;

- **20%** sul danno risarcibile con il minimo di **€ 25,00** per persona per tutte le altre cause previste.

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 "Esclusioni Comuni" della "Normativa Comune alle Garanzie")

È esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento;

- patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito.

1.4 Disposizioni e Limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di **€ 10.000,00** per persona ed **€ 40.000,00** per pratica;

b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause previste al precedente art. 1.1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è manifestata, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione della patologia. La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;

c) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;

d) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso.

2. BAGAGLIO - Effetti Personali

2.1 Oggetto

Allianz Global Assistance indennizzerà l'Assicurato per i danni materiali e diretti a lui derivati da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale.

In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di **€ 150,00** per periodo assicurativo, Allianz Global Assistance rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo; calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.

A titolo esemplativo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

2.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 "Esclusioni Comuni" della "Normativa Comune alle Garanzie")

La garanzia non è operante per i danni:

a) derivanti o imputabili a:

- rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;

- bagnamento e colaggio di liquidi;

b) verificatisi quando:

- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;

- il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;

- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;

c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vista dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;

d) esplosioni nucleari, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

e) denaro in ogni sua forma;

f) gioielli di qualsiasi genere, documenti, disegni, traveller's chèques e carte di credito;

g) preziosi e pellicce;

h) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;

i) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocinefotici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);

j) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, smartphone, tablet, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo

L'indennizzo verrà corrisposto:

a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati". L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ.;

b) con il limite per oggetto di **€ 150,00** e considerando tutto il materiale fotocinefotico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;

c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

3 ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

3.1 Oggetto

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

a) consulenza medica telefonica

Qualora a seguito di infortunio o malattia, l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, contattando la Centrale Operativa può usufruire di un servizio di assistenza medica. Si precisa che con tale servizio non si forniscono diagnosi e/o prescrizioni e che il consulto richiesto si basa sulle informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

In caso di necessità, sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi/prescrizioni del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

b) invio gratuito di un medico

La prestazione è operante esclusivamente in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi.

Nel caso l'Assicurato necessitasse di una visita medica a seguito di malattia o infortunio occorso in viaggio, Allianz Global Assistance provvederà a inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità del medico, Allianz Global Assistance, organizzerà a proprie spese il trasferimento dell'Assicurato al più vicino Pronto Soccorso.

Avvertenza: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.

c) segnalazione di un medico specialista.

Il servizio è attivo all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;

d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;

e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.

Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;

- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

f) assistenza infermieristica presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;

g) Spese mediche. La Centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede:

1) al pagamento diretto fino a:

• **€ 5.000,00** viaggi con destinazione Europa/Mondo,

• **€ 500,00** viaggi con destinazione Italia,

delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimito per le rette di degenza di **€ 250,00** al giorno.

Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

Nel limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:

2) al rimborso fino a:

• **€ 2.500,00** viaggi con destinazione Europa/Mondo

• **€ 500,00** viaggi con destinazione Italia

delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;

3) al rimborso fino a:

• **€ 1.000,00** viaggi con destinazione Europa/Mondo

• **€ 500,00** viaggi con destinazione Italia

delle spese:

• per visite mediche,

• farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,

• per cure ambulatoriali,

• per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio,

• di soccorso e ricerca in mare e montagna.

4) al rimborso fino a **€ 250,00** delle spese:

• mediche di bordo,

• per cure odontoiatriche urgenti

Tutti i rimborsi saranno effettuati con l'applicazione della franchigia di **€ 50,00** per sinistro.

h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di **€ 1.000,00** per evento;

i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dall'Assicurato, nei casi in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;

- l) **rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari**, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;
- m) **viaggio di andata e di ritorno di un familiare** per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo; Allianz Global Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 250,00 con un massimo di € 50,00 al giorno;
- n) **pagamento delle spese di prolungamento soggiorno** in albergo (pernotamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 50,00 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero e il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
- o) **rientro dell'Assicurato convalescente**, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
- p) **reperimento ed invio di medicinali urgenti** irripetibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione sarà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;
- q) **trasmissione di messaggi urgenti** a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
- r) **protezione delle carte di credito**, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's cheques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
- s) **trasporto della salma** fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma;
- t) **anticipo di denaro** fino a € 1.000,00 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- u) **costituzione della cauzione penale** fino a € 3.000,00, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- v) **reperimento di un legale all'estero**, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato, Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di € 500,00.

3.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 "Esclusioni Comuni" della "Normativa Comune alle Garanzie")

- Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:
- a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
 - Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell'art. 3.1 lettera g), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
 - b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
 - c) interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
 - d) cure riabilitative;
 - e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
 - f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
 - g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
 - h) espunti e/o trapianti di organi;
 - i) partecipazioni a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
 - j) pratica di sport aeree e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
- Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
- k) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità

- a) Le Prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Spese Mediche" di cui all'art. 3.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";
- b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno di prima classe;
- c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
- e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento;
- g) in caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi al Sistema Sanitario d'Emergenza.

4. INTERRUZIONE VIAGGIO

- ### 4.1. Oggetto
- Allianz Global Assistance rimborserà all'Assicurato e ai suoi familiari con lui in viaggio la quota di soggiorno inerente i soli servizi a terra, pagata e non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a:
- rientro anticipato organizzato dalla Centrale Operativa (art. 3.1 comma l);
 - rimpatrio/rientro sanitario organizzato dalla Centrale Operativa dell'Assicurato alla residenza (art. 3.1 comma e).

4.2. Disposizioni e Limitazioni

Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all'ultimazione del viaggio (pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro.

5. IN CASO DI SINISTRO – AVVERTENZA

5.1 Obblighi dell'Assicurato

- L'Assicurato (o chi per esso) deve:
- ANNULLAMENTO VIAGGIO**
- dopo aver annullato il viaggio presso l'agenzia dove è stato prenotato:
- a) darne immediato avviso scritto, comunque entro **5 giorni** da quello in cui si è verificato l'evento, ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia specificando:
 - le circostanze dell'evento;
 - i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito;
 - ed allegando
 - copia dell'Estratto Conto di Prenotazione;
 - b) trasmettere anche successivamente:
 - documento provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia);
 - certificazione del rapporto tra l'Assicurato e la persona che ha causato l'annullamento;
 - copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
 - copia dell'Estratto Conto di Penale emesso dall'Operatore Turistico;
 - copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale;

BAGAGLIO

- a) darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia entro **10 giorni** dal rientro, specificando:
 - le circostanze dell'evento;
 - i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito;
- b) allegare:
 - Certificato Assicurativo;
 - in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto:
 - rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
 - copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
 - copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
 - risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
 - elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
 - ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza;
 - in caso di furto, scippo o rapina:
 - copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
 - nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

- Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:
- numero del Certificato Assicurativo;
 - dati anagrafici, Codice Fiscale e recapito.
- Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute
- a) darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia entro **10 giorni** dal rientro, specificando:
 - le circostanze dell'evento;
 - i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito;
 - b) allegare
 - Certificato Assicurativo;
 - certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
 - originale delle spese effettivamente sostenute.

INTERRUZIONE VIAGGIO

In caso di interruzione del viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

specificando i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito.

Allegare: - Certificato Assicurativo; - l'estratto conto di prenotazione.

Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI			
Garanzie	ITALIA	EUROPA	MONDO
Annullamento Viaggio	costo totale del viaggio fino ad un massimo di € 10.000 per persona ed € 40.000 per pratica		
Bagaglio			
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio	€ 500,00	€ 750,00	€ 750,00
Limite per oggetto	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Acquisti di prima necessità	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Assistenza alla Persona e Spese Mediche	Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche.		
	€ 500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:			
- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
- spese per visite mediche, spese farmaceutiche	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
- spese mediche di bordo, cure odontoiatriche	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
INTERRUZIONE VIAGGIO	Rimborso pro -rata		

Modalità di Stipulazione del Pacchetto Assicurativo

Ciascun Cliente/Viaggiatore all'atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo relativo al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come determinato dalla seguente:

Tabella premi individuali da aggiungere al costo del viaggio			
Costo del viaggio	Premio	(di cui imposte)	
Fino a € 300,00	€ 7,50	€ 1,05	
Fino a € 600,00	€ 15,00	€ 2,11	
Fino a € 900,00	€ 21,50	€ 3,02	
Fino a € 1.200,00	€ 28,00	€ 3,94	
Fino a € 1.800,00	€ 43,00	€ 6,05	
Fino a € 2.500,00	€ 60,50	€ 8,51	
Fino a € 3.500,00	€ 84,50	€ 11,89	
Fino a € 4.500,00	€ 111,00	€ 15,63	
Fino a € 5.500,00	€ 136,00	€ 19,14	
Fino a € 7.000,00	€ 173,00	€ 24,34	
Fino a € 8.500,00	€ 210,00	€ 29,56	
Fino a € 10.000,00	€ 247,50	€ 34,84	

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 461
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

- **Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**
L'Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
- **Sede Legale**
7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080. Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
- **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
- **Rappresentanza Generale per l'Italia**
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it
- **Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto

- **Legislazione applicabile al contratto**
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; da Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
- **Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto**
Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.
- **Reclami in merito al contratto**
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia) - fax: +39 02 26 624 008 - e-mail: reclamiawp@allianz.com
Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di incontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". Per controverse inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziarica. Prima di adire all'Autorità Giudiziarica è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
 - Mediazione (L. 98/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
 - Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
- Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>

3) Informazioni in Corso di Contratto

- **Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.**

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l'obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi ai cui essi verranno comunicati al fine di fornire le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensibili senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamento solo in ossequio a quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" sopra citato e in particolare per dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue richieste specifiche o per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte. I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni dei nostri dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero. Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa, operanti in Italia, nell'Unione Europea e al di fuori dell'Unione Europea. Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell'Unione Europea e al di fuori dell'Unione Europea; società di servizi postali. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy - Viale Brenta 32, 20139 Milano o al numero fax 02 26624019 e-mail: privacyawp@allianz.com ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, che la presente informativa comprende anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura delle prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Servizio Privacy, Viale Brenta 32, 20139 Milano, fax 02 26624019, e-mail privacyawp@allianz.com.